



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI
A TEMPO DETERMINATO

Emanato con D.R. n. 76 del 13 aprile 2016



Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, i conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato per la direzione di strutture individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo quali strutture di livello dirigenziale, a personale dell'Università per Stranieri di Perugia o a persone esterne con particolare e comprovata qualificazione professionale, secondo i termini e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, individua le strutture e le posizioni di livello dirigenziale in relazione alle specifiche esigenze organizzative dell'Università per Stranieri di Perugia.

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato sono conferiti dal Direttore Generale con proprio provvedimento, per un periodo non superiore ai 5 anni. L'Amministrazione ha facoltà di adottare procedure volte al rinnovo degli incarichi in presenza di motivate esigenze.

3. Al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato al personale dell'Università per Stranieri di Perugia non avente la qualifica di dirigente o a persone esterne di comprovata qualificazione professionale, individuate ai sensi dei successivi articoli, segue la stipula di un contratto di diritto privato a tempo determinato, da cui risultino l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, il trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, la durata dell'incarico salvo i casi di revoca di cui all'art 21 D. lgs 165/2001.

4. La determinazione del trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Università, prendendo in considerazione altresì le specifiche qualificazioni professionali, la temporaneità dell'incarico e le condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

5. Nell'ambito del trattamento economico complessivo è individuata una quota con funzione di retribuzione di risultato.

6. L'attribuzione dell'incarico a personale dipendente senza qualifica di dirigente comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 3 REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

1. La particolare qualificazione professionale delle persone di cui all'art. 1 del presente regolamento tanto se esterne all'Ateneo che dipendenti dell'Università per Stranieri di Perugia, deve risultare comprovata da almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dallo svolgimento, per almeno cinque anni, di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;



b) dall'acquisizione di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno cinque anni, anche presso altre amministrazioni, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

c) dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La formazione universitaria richiesta dal presente articolo non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al DM 509/1999. L'avviso di selezione indicherà tuttavia le specifiche lauree coerenti con la professionalità da selezionare.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali, variamente combinati a seconda dei ruoli e delle specifiche esigenze, riguardano le attitudini, la capacità organizzativa e le competenze tecnico professionali.

Le attitudini consistono in alcune qualità individuali a contenuto manageriale, quali:

- Imprenditorialità (autonomia, propositività, capacità progettuali);
- apertura al cambiamento;
- capacità relazionali (attitudine al lavoro di gruppo, empatia);
- sviluppo dei collaboratori;
- managerialità (approccio problem-solving, gestione delle situazioni di crisi, organizzazione del tempo proprio e dei propri collaboratori).

I valori organizzativi fanno riferimento ad alcuni principi, che fungono da guida e orientamento dei comportamenti organizzativi, ritenuti essenziali dalla Direzione Generale, quali :

- tensione al risultato;
- centralità del servizio;
- innovazione;
- economicità.

Le competenze tecnico professionali riguardano infine i più tradizionali ambiti, quali:

- conoscenze, competenze ed abilità tecniche necessarie all'attività richiesta;
- cognizioni di funzionamento operativo della Pubblica Amministrazione e conoscenza delle regole di funzionamento del sistema universitario;
- capacità di direzione di strutture complesse e di assunzione di responsabilità formali e sostanziali.

Art. 4 SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI SOGGETTI

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'art 2 sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di :



- avviso di selezione interna riservata a candidati dipendenti di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e con valutazione del curriculum e di eventuale colloquio da parte della Commissione di cui al successivo comma 5;

ovvero, in funzione delle caratteristiche e della specificità del posto da ricoprire:

- avviso di selezione pubblica a seguito di verifica dei requisiti di cui all'art. 3 e con valutazione del curriculum e di eventuale colloquio da parte della Commissione di cui al successivo comma 3.

2. Dal conferimento del primo incarico ai sensi del presente Regolamento, gli incarichi successivi di cui al comma 1 possono essere conferiti nel limite del 60% delle posizioni di livello dirigenziale esistenti o programmate.

3. Il procedimento, a cui verrà data adeguata pubblicità, si svolgerà con modalità tali da garantire imparzialità e trasparenza e che assicurino economicità e celerità di espletamento.

4. Per la valutazione delle candidature, l'Università si avvale di un' apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, composta da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza nel settore oggetto della selezione.

5. La Commissione può sottoporre a colloquio i vari candidati secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione. Al termine dei suoi lavori la Commissione forma una rosa di candidati in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da attribuire, redigendo per ciascuno di essi un sintetico profilo.

6. L'incarico è conferito, secondo le procedure previste dalle norme vigenti, scegliendo con atto motivato nell'ambito della rosa di candidati di cui al comma 5.

Art. 5 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni, e del CCNL del personale dirigente delle Università.